

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 26/06/2014

Numero: 14529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. VENUTI	Pietro	-	Consigliere	-
Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Consigliere	-
Dott. MANCINO	Rossana	-	Consigliere	-
Dott. TRICOMI	Irene	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3373-2013 proposto da:

CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO C.F. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in atti e INTESA SANPAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI PAOLO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

A.L. C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

tutti

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IACOVIELLO MICHELE, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 781/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2012 r.g.n. 887/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2014 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato CIABATTINI LIDIA IN PROPRIO e per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 781 del 2012, decidendo sull'impugnazione proposta dalla Cassa di previdenza integrativa per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e Intesa San Paolo spa, nei confronti di I.E., + ALTRI OMESSI respingeva l'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale rideterminava le spese i primo grado in Euro 17.238,55, oltre IVA e CPA e condannava la Cassa appellante a pagare agli appellati la differenza rispetto a quanto liquidato nella sentenza impugnata, con distrazione a favore del difensore.

2. Il Tribunale di Torino, con la sentenza del 30 marzo 2010, oggetto dell'appello, aveva accolto i ricorso proposti dai suddetti lavoratori dichiarando che nel calcolo della pensione dei ricorrenti, già dipendenti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, ora Intesa san Paolo spa, andava inserita in aggiunta a quanto già riconosciuto ed erogato, l'indennità di vacanza contrattuale.

3. Per la cassazione della suddetta sentenza resa in grado di appello ricorrono Cassa di Previdenza integrativa per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e Intesa San Paolo spa, prospettando due motivi di ricorso.
4. Resistono con controricorso i lavoratori in epigrafe.
5. In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 dell'accordo di rinnovo 22 giugno 1995 e/o dell'art. 1362 c.c. e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Erroneamente, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'una tantum costituisca un incremento della retribuzione corrente e che le norme statutarie applicabili alla Cassa costituiscano una deroga rispetto alla contrattazione collettiva che ha disposto l'esclusione dell'indennità di vacanza contrattuale ai fini dei trattamenti pensionistici anche integrativi.

La Corte d'appello non avrebbe correttamente interpretato l'art. 5 dell'accordo di rinnovo 22 giugno 1995, non avendo fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici.

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e segg., con riferimento alle norme statutarie, in particolare artt. 9 e 21 (art. 360 c.p.c., n. 3).

Espone la ricorrente che deve essere effettuata un'interpretazione restrittiva dell'espressione "voci di retribuzione fissa" volta ad escludere elargizioni di carattere occasionale come quella di specie.

3. I due motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

4. Ritiene il Collegio che nella specie le questioni sottoposte all'esame della Corte esulino da quelle esaminate, da ultimo, con la sentenza n. 3525/2014 e con quelle nella stessa richiamate.

Ed infatti, nel caso in esame, non è dedotta dalla parte ricorrente l'applicabilità dello statuto 26 maggio 1994 rispetto a quello del 1973 che comprendeva nella pensione integrativa qualunque indennità corrisposta con carattere continuativo.

Vanno, invece, riaffermati i principi già enunciati da questa Corte con le sentenze n. 6820 e n. 8786 del 2004.

L'interpretazione che i giudici di appello hanno dato delle clausole dell'accordo 16 giugno 1995 risulta non affetta dai denunciati vizi, in quanto rispettosa delle norme di ermeneutica contrattuale.

Essi hanno ritenuto il carattere continuativo dell'erogazione osservando che la stessa era testualmente versata "a copertura del periodo 1 luglio 1993 - 30 aprile 1995" e computata pro quota in relazione all'eventuale minor servizio retribuito.

Hanno poi osservato che la esclusione della erogazione in alcune ipotesi di cessazione dal servizio, in forza del ritenuto carattere retributivo dell'emolumento non valeva a dimostrare l'estraneità dello stesso alla retribuzione corrente posto che non sussisteva alcuna relazione di necessità o congruenza tra le menzionate tipologie di cessazione dal servizio (senza diritto a pensione o incentivate) e la spettanza della sola retribuzione corrente esclusi cioè elementi retributivi non correnti.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

6. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda in cui si inserisce il contenzioso in questione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014